

Circolare n. 288/2015 "Disposizioni di vigilanza per gli intermediari finanziari" - Riconfigurazione di procedimenti amministrativi.

Gli intermediari finanziari iscritti nell'albo di cui all'articolo 106 TUB sono assoggettati a un regime prudenziale analogo a quello delle banche, opportunamente adattato per tenere conto delle loro specifiche caratteristiche. Per gli aspetti relativi alla misurazione e al controllo dei rischi, la Circolare n. 288/2015 "Disposizioni di vigilanza per gli intermediari finanziari" fa espresso rinvio alle disposizioni del Regolamento (UE) n. 575/2013 (*Capital Requirements Regulation - CRR*).

La disciplina del CRR, come richiamata dalla Circolare n. 288, contempla numerose fattispecie di tipo autorizzativo, che impongono agli operatori di richiedere un preventivo pronunciamento dell'autorità di vigilanza per il compimento di specifiche operazioni.

Dall'esperienza maturata nei primi mesi di applicazione della nuova disciplina è emersa l'opportunità di semplificare questo impianto, ferma restando la necessità di assicurare il coordinamento tra le previsioni del CRR che prevedono l'esercizio di poteri autorizzativi e gli articoli 108 e 109 del TUB che definiscono i poteri della Banca d'Italia sugli intermediari e sui gruppi finanziari. Con il presente provvedimento è, pertanto, modificata l'impostazione di alcuni procedimenti amministrativi, secondo le linee di seguito esposte.

I procedimenti di divieto indicati nell'Allegato sostituiscono i rispettivi procedimenti di autorizzazione previsti dalla Circolare n. 288.

Secondo la nuova configurazione, gli intermediari comunicano alla Banca d'Italia, almeno 30 giorni prima, l'intenzione di procedere al compimento di specifiche operazioni ⁽¹⁾. La comunicazione deve essere corredata di tutte le informazioni necessarie per consentire alla Banca d'Italia un compiuto esame delle operazioni.

La Banca d'Italia si riserva di valutare le informazioni ricevute, unitamente agli altri dati e notizie disponibili, ai fini dell'eventuale avvio, ove ne ricorrano i presupposti, di procedimenti d'ufficio che possono concludersi con un provvedimento di divieto ⁽²⁾.

Decorsi 30 giorni dal ricevimento della comunicazione completa di tutte le informazioni necessarie, gli intermediari possono dare corso alle operazioni prospettate.

Il presente intervento realizza una semplificazione procedurale per gli intermediari, che potranno anche effettuare le operazioni entro un termine di norma più breve di quello previsto per il rilascio di un provvedimento di autorizzazione. Inoltre, con la riduzione dei controlli di tipo autorizzativo, è valorizzata l'autonomia degli intermediari nella gestione dei rischi, in linea con il principio di proporzionalità.

La presente modifica normativa integra la Circolare n. 288 e verrà recepita nella stessa alla prima occasione.

Restano fermi gli obblighi di comunicazione preventiva delle operazioni rilevanti previste dal Titolo V, Capitolo 3 della Circolare n. 288.

Per gli intermediari finanziari appartenenti a gruppi bancari o comunque inclusi nell'ambito della vigilanza consolidata ai sensi del CRR resta ferma l'applicazione a livello consolidato delle norme del CRR che prevedono specifiche autorizzazioni.

¹ Per un'elencazione esaustiva delle fattispecie oggetto di comunicazione preventiva si fa rinvio all'Allegato.

² Cfr. articolo 108, comma 3, lett. d) del TUB, richiamato dall'articolo 109 del TUB per i gruppi finanziari.

In questi casi, gli intermediari danno di norma corso all'operazione prospettata solo dopo il rilascio della prevista autorizzazione a livello consolidato. Gli intermediari assicurano il necessario coordinamento con le proprie capogruppo.

Procedimenti riconfigurati**1. Fondi propri – Titolo IV Capitolo 3 Sezione I**

- divieto di classificare gli strumenti di capitale come strumenti del capitale primario di classe 1, nei casi previsti dall’art. 26, par. 3 CRR (termine 90 giorni);
- divieto di qualificare come strumenti del capitale primario di classe 1, strumenti aggiuntivi di classe 1 o strumenti di classe 2, gli strumenti di capitale per i quali è lasciata all’esclusiva discrezionalità dell’intermediario la decisione di pagare le distribuzioni in una forma diversa dai contanti o da uno strumento di fondi propri nei casi previsti dall’art. 73, par. 1 CRR (termine: 90 giorni);
- divieto di ridurre, rimborsare o riacquistare strumenti del capitale primario di classe 1 emessi dall’intermediario nei casi previsti dagli artt. 77, par. 1, lett. a), e 78 CRR (termine: 90 giorni);
- divieto di esercitare la call, effettuare il rimborso, il ripagamento o il riacquisto degli strumenti aggiuntivi di classe 1 o degli strumenti di classe 2, a seconda dei casi, prima della loro scadenza contrattuale nei casi di cui agli artt. 77, par. 1, lett. b), e 78 CRR (termine: 90 giorni);
- divieto di rimborsare gli strumenti aggiuntivi di classe 1 o gli strumenti di classe 2 prima di cinque anni dalla data di emissione nei casi previsti dall’art. 78, par. 4 CRR (termine: 90 giorni);
- divieto di derogare alle disposizioni in materia di deduzione degli strumenti di capitale o dei prestiti subordinati – che si qualificano come strumenti del capitale primario di classe 1, strumenti aggiuntivi di classe 1 o strumenti di classe 2 – detenuti temporaneamente in un soggetto del settore finanziario ai fini di un’operazione di assistenza finanziaria destinata alla riorganizzazione e al salvataggio del soggetto nei casi previsti dall’art. 79, par. 1 CRR (termine: 90 giorni).

2. Requisiti patrimoniali – Titolo IV Capitolo 4 Sezione I

- divieto di modificare le modalità di calcolo del *floor* nei casi di cui all’art. 500, par. 2 CRR (termine 90 gg).

3. Operazioni di cartolarizzazione – Titolo IV Capitolo 8 Sezione I

- divieto di utilizzare un fattore di conversione in deroga nell’ambito delle cartolarizzazioni rotative nei casi di cui all’art 256, par. 7 CRR (termine: 120 giorni).

4. Rischio Operativo – Titolo IV Capitolo 10 Sezione I

- divieto di adottare il metodo Standardizzato Alternativo per la determinazione dell’indicatore rilevante delle linee di attività “servizi bancari al dettaglio” e “servizi bancari a carattere commerciale” nei casi di cui all’art. 312, par. 1 CRR (termine: 120 gg);
- divieto di passare dal metodo Standardizzato a quello Base, per la determinazione del requisito patrimoniale a fronte del rischio operativo nei casi di cui all’art. 313, par. 3 CRR (termine: 120 gg);

- divieto dell'uso combinato del metodo Standardizzato e del metodo Base per la determinazione del requisito patrimoniale a fronte del rischio operativo nei casi di cui all'art. 314, parr. 1 e 4 CRR (termine: 180 gg);
- divieto di apportare modifiche alle modalità di calcolo dell'indicatore rilevante previste dal metodo Base e da quello Standardizzato a seguito di fusione, acquisizione o cessione di entità o attività nei casi di cui all'art. 315, par. 3 e 317 par. 4 CRR (termine: 120 gg).

5. Rischio di mercato e rischio di regolamento – Titolo IV Capitolo 11 Sezione I

- divieto di compensazione infragruppo delle posizioni nel calcolo del rischio di mercato su base consolidata nei casi di cui all'art. 325, par. 2 CRR (termine: 120 giorni).

6. Disposizioni transitorie in materia di fondi propri – Titolo IV Capitolo 15 Sezione I

- divieto di non dedurre le partecipazioni in imprese di assicurazione, imprese di riassicurazione o società di partecipazione assicurativa se sono soddisfatte le condizioni previste dall'art. 471 CRR (termine: 120 gg).